

# Circolare

## Decreto Rilancio

### Misure urgenti di sostegno COVID-19

20 Maggio 2020

Gentile Cliente,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, ed è entrato contestualmente in vigore, il decreto legge 19 maggio 2020 n.34 recante “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 ”  
Il provvedimento reca numerosissime misure, qui elenchiamo in modalità indicative e non esaustive alcune di quelle di maggior interesse:

Il provvedimento reca numerosissime misure, qui elenchiamo in modalità indicative e non esaustive alcune di quelle di maggior interesse:

#### **Cassa integrazione per imprese industriali comprese edili**

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale “emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 **per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane**, previa procedura di informazione sindacale, consultazione e esame congiunto.

**E’ altresì riconosciuto un eventuale periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.**

La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del **mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

#### **Assegno ordinario per attività diverse da quelle industriali**

I datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di accesso all’assegno ordinario, di importo pari

all'integrazione salariale, con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 per **una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 9 settimane**, previa procedura di informazione sindacale, consultazione e esame congiunto.

E' altresì riconosciuto un eventuale periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

La domanda deve essere presentata entro la fine del **mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

**Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro  
che occupano mediamente meno di 5 dipendenti**

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 ottobre 2020 per **una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 5 settimane nel medesimo periodo per i soli datori di lavoro ai quali sia stato interamente già autorizzato un periodo di 9 settimane**. Le predette ulteriori 5 settimane sono concessi dall'Inps a domanda del datore di lavoro, previa verifica del rispetto dei limiti di spesa.

E' altresì riconosciuto un eventuale periodo di durata massima di 4 settimane per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020.

## Modifiche Congedo parentale di 30 giorni al 50% della retribuzione

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore complessivamente a **trenta** giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire alternativamente, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione. Nessun limite di età in caso di figli disabili. L'indennità viene riconosciuta ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato, ai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata e ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps. La condizione è che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.

Inoltre, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli fino a 16 anni d'età, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

## Modifiche Bonus baby-sitting 1.200 euro (ma senza congedo parentale)

In alternativa ai congedi parentali, ai genitori lavoratori dipendenti con figli fino a 12 anni viene riconosciuto uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per l'iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia, nel limite massimo complessivo di **1.200 euro** e viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus sale a **2.000 euro** per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori.

## Modifiche Permessi ex legge 104

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è **incrementato di ulteriori complessive dodici giornate** usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

## Modifiche in materia di licenziamento

Per cinque mesi a decorrere dal 17/03/2020 sono sospese le procedure di impugnazione dei licenziamenti e contemporaneamente le procedure pendenti. Inoltre il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

## Indennità lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese.

Le indennità sono riconosciute a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro e non sono cumulabili con altre indennità di sostegno al reddito.

L'indennità di cui al presente articolo è erogata dall'INPS in unica soluzione. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato.

## Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 27 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata automaticamente anche per il mese di aprile 2020.

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data di entrata in vigore del presente decreto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. **A tal fine il soggetto deve presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti. L'Inps comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l'autocertificazione per la verifica dei requisiti. L'Agenzia delle entrate comunica all'Inps l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito di cui sopra con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti.**

I lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

## Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago Artigiani/Commercianti

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 28 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata automaticamente anche per il mese di aprile 2020.

**Indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro**

I soggetti interessati sono individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali;
- b) lavoratori intermittenti;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che non abbiano contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020 e che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali ed essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio.

I soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- a) titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente di cui agli articoli 13 e 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- b) titolari di pensione.

## Reddito di emergenza

È istituito, a decorrere dal mese di maggio 2020, il Reddito di emergenza, di seguito denominato "Rem", quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le domande per il Rem possono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020.

Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di alcuni requisiti tra i quali: un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 ed un valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

**Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione dell'articolo 44 del medesimo decreto-legge.**

Nel caso di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello previsto dal Rem questo può essere richiesto ad integrazione della somma goduta per un importo tale per cui il cumulo dei due benefici sia pari alla somma spettante.

Il Rem, erogato per tre mensilità a decorrere dal mese in cui è stata presentata la domanda, viene determinato in un ammontare che va dai 400 euro mensili fino ad un massimo non superiore a 800 euro mensili e ciò in base al parametro della scala di equivalenza.

**In riferimento alla richiesta, riconoscimento ed erogazione del Rem si applicano le medesime modalità del reddito di cittadinanza, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Il Rem è comunque richiesto tramite modello di domanda predisposto dall'INPS e presentato secondo le modalità stabilite dall'Istituto.**

### Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP

Non è dovuto il versamento del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, fermo restando il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta. Non è altresì dovuto il versamento della prima rata dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, l'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d'imposta.

## Contributo a fondo perduto

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei suddetti requisiti.

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue:

- a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Soggetti che non possono in ogni caso beneficiare del contributo:

- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data della presentazione dell'apposita istanza;
- gli enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR;
- i soggetti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27 e 38 del D.L. n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020;
- i lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione di tali disposizioni sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

## Credito imposta 60% su canone di locazione immobili ad uso non abitativo

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente spetta un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Il credito d'imposta commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, **a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.**

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni.

Tale credito d'imposta non è cumulabile con il credito d'imposta di cui all'art. 65 del DL 18/2020 in relazione alle medesime spese sostenute.

## Ecobonus e Sismabonus

La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, nei seguenti casi:

- a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo per spese non superiori a euro 60.000 per ogni unità che compongono l'edificio;
- b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici ovvero con impianti di micro cogenerazione per spese non superiore a euro 30.000 per ogni unità immobiliari che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito;
- c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua

calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro cogenerazione per spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito.

La stessa aliquota si applica anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi su elencati.

Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE).

Per le spese relative a specifici interventi antisismici sugli edifici di cui ai commi da 1-bis, a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, l'aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021

Tali disposizioni si applicano agli interventi effettuati dai condomini nonché sulle singole unità immobiliari.

Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate verranno altresì stabilite le condizioni e le modalità in materia di opzione per la cessione o sconto dell'importo corrispondente alla detrazione.

### **Credito d'imposta per adeguamento degli ambienti di lavoro**

E' riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

### **Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione**

Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19, viene riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- c) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- d) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera b), quali termometri, termo-scanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- e) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

## Cessione crediti

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta sotto elencati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari:

- a) credito d'imposta per botteghe e negozi;
- b) credito d'imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo;
- c) credito d'imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione;
- d) credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro.

I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, adozione di misure antisismiche, recupero o restauro facciate degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:

- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta con facoltà di cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate saranno definite le modalità attuative delle suindicate disposizioni.

### **Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi**

I versamenti sospesi ai sensi dell'articolo 18, commi 1, 2, 3, 4 5 e 6 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, e degli articoli 61 e 62 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### **Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati**

Viene prorogata la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020. Le imposte sostitutive, stabilite nell' 11%, possono essere rateizzate fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 30 settembre 2020.

### **Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni**

La norma rimette nei termini i contribuenti per i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo 2020 e il 18 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, 54-bis del DPR n. 633 del 1972, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. La norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra il 19 maggio 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti di cui sopra possono essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese.

## Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione

Viene prevista la proroga della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione che scadono nel periodo dall'8 marzo al 31 Agosto 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30 Settembre 2020.

**Le stesse regole troveranno applicazione con riferimento agli atti di accertamento esecutivo emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli**, alle ingiunzioni di cui al Regio Decreto n. 639/1910 emesse dagli enti territoriali, e ai nuovi atti esecutivi che gli enti locali possono emettere ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

**Con riferimento alle c.d. procedure di definizione agevolata** dei carichi (rottamazione e saldo e stralcio) il decreto prevede che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se il debitore effettua l'integrale versamento entro il 10 dicembre 2020.

## Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

Al fine di evitare la concentrazione di notifiche di atti nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi, si prevede che le comunicazioni nonché gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (8 marzo 2020) di cui al comma 2 dell'articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono individuate le modalità di applicazione della disposizione.

## Tax credit vacanze

Per il periodo d'imposta 2020, a determinate condizioni, è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 euro, utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre 2020, per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese

turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico ricettiva.

Il credito è fruibile esclusivamente nella misura dell'80 per cento, d'intesa con il fornitore presso il quale i servizi sono fruiti, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto e per il 20 per cento in forma di detrazione di imposta in sede di dichiarazione dei redditi da parte dell'avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché ad istituti di credito o intermediari finanziari.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità applicative.

### **Esenzioni dall'imposta municipale propria - IMU per il settore turistico**

Sono esentati dalla prima rata relativa all'anno 2020, dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché gli immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

### **Sostegno delle imprese di pubblico esercizio**

Si esonerano dal pagamento della TOSAP e del COSAP le imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della legge n. 287 del 1991, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020.

A decorrere dallo stesso termine (1 Maggio e fino al 31 ottobre 2020), le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica in modalità semplificata.

Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.